

Prot. 10762
22-5-14

COMUNE DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.

Il Comune di Scalea intende formare l'elenco di avvocati liberi professionisti per l'eventuale affidamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in singole cause avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa e tributaria, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, parità di condizioni, economicità ed efficienza, cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni, al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli stessi, verrà istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile).

L'elenco degli avvocati sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti materie:

1. Civile – compreso il recupero crediti
2. Amministrativa
3. del Lavoro
4. Penale
5. Tributaria

Ciascun professionista o studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni dell'elenco degli avvocati.

A tal fine il professionista al momento della richiesta d'inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, sono i seguenti:

- a. essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b. non trovarsi in stato di incompatibilità con questo Ente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, ovvero di una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento) passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti in materia finanziaria, ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, o per corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- d. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- f. essere in possesso di apposita polizza di assicurazione in corso di validità per la responsabilità civile per rischi professionali;
- g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

L'iscrizione all'Elenco avrà una durata di due anni. Alla scadenza di detto termine l'Ente provvederà, mediante apposito Avviso, alla procedura di aggiornamento e rinnovo dell'Elenco.

L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici. Si specifica che:

- o il presente avviso non costituisce procedura selettiva e non darà luogo a graduatoria alcuna;
- o l'invio dell'istanza di partecipazione non comporterà il diritto all'inserimento nell'elenco e/o ad ottenere incarichi, costituendo mera manifestazione di disponibilità all'accettazione di incarichi alle condizioni definite dal comune;
- o l'eventuale inserimento nell'elenco non comporterà il diritto ad ottenere incarichi professionali;
- o l'affidamento degli incarichi resterà su base meramente fiduciaria, per cui il comune si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nell'elenco, in ragione di proprie valutazioni discrezionali e non contestabili;
- o il comune si riserva la facoltà di affidare incarichi anche ad avvocati non compresi nell'elenco, in relazione alla complessità delle eventuali controversie ed alle competenze richieste per l'incarico ed alla sede dell'A.G. competente per la decisione;
- o l'accettazione di incarichi in contenziosi aventi come controparte il comune comporterà la cancellazione dall'elenco;
- o non saranno ammessi tutti coloro che pur avendo i requisiti prescritti dalla legge hanno in corso contenziosi extragiudiziali o controversie di natura amministrativa con il Comune.

L'istanza di partecipazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 23.6.2014 mediante PEC all'indirizzo di posta certificata urp.scalea@asmepec.it indicando nell'oggetto: "AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO" e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

1. cognome e nome, data di nascita del professionista e domicilio, completo di recapiti telefonici, fax, indirizzo e-mail (anche PEC);
2. assenza di sentenze di condanna penale passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di sentenze di applicazione della pena su richiesta art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità e condotta professionale, nonché per gli altri reati indicati alla lettera c) ;
3. regolare iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni e con eventuale abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
4. assenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Scalea e/o di situazioni che generino conflitto di interesse;
5. integrale accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;
6. possesso di assicurazione per la responsabilità civile per rischi professionali in corso di validità;
7. rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni oggetto degli incarichi eventualmente affidati dal comune;
8. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
9. autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'assenza di una o alcune delle dichiarazioni richieste comporterà la mancata valutazione dell'istanza .

L'istanza dovrà essere presentata dai singoli professionisti, anche in caso di studi associati.

Scalea, 22.5.2014

Il Responsabile del Settore AAGG
(avv. Giovanni Loreto)



